

MATRICE DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Approvato da
00	14/01/2025	Prima emissione	F. Di Nolfo	L. Regoli
01	18/03/2025	Revisione a seguito ED ACCREDIA (sostituzione parola "attestato" con "certificato", correzione refuso par.6.5)	F. Di Nolfo	L. Regoli
02	19/09/2025	Revisione a seguito Commento Accredia – inserimento al §4 del riferimento a Regolamento delegato (UE) 2024/1208, inserimento al §6.6.1 e §6.6.11 delle specifiche circa i Test Report.	F. Di Nolfo	L. Regoli
03	30/09/2025	Revisione per azione preventiva e Revisionato capitolo 16 "modifiche al regolamento"	F. Di Nolfo	A. Peluso

INDICE

MATRICE DELLE REVISIONI	1
INDICE	1
1 SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3 DEFINIZIONI	5
4 LEGGI E NORME GENERALI	8
5 OBBLIGHI E DOVERI	9
5.1 OBBLIGHI E DOVERI DELL'ORGANISMO	9
5.2 OBBLIGHI E DOVERI DEL RICHIEDENTE	11
5.2.1 <i>Modifiche al prodotto</i>	12
5.3 CONDIZIONI PARTICOLARI	12
6 ITER DI CERTIFICAZIONE	12
6.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	12
6.2 ESAME DELLA RICHIESTA E INVIO DELL'OFFERTA	13
6.3 ACCETTAZIONE DELL'ORDINE E RIESAME DELLA DOMANDA	13
6.4 APERTURA COMMESSA	14
6.5 AVVIO DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE	14
6.5.1 <i>Procedura di Controllo di cui all'Allegato VI</i>	15
6.5.2 <i>Procedura di Controllo di cui all'Allegato VII</i>	20
6.5.3 <i>Verifiche sulla macchina</i>	20
6.5.4 <i>Riesame e decisione sulla certificazione</i>	21
6.5.5 <i>Marcatura CE e indicazione del LIVELLO di POTENZA SONORA GARANTITO</i>	22
6.5.6 <i>Esito negativo della valutazione della conformità</i>	22
6.5.7 <i>Elenco delle Certificazioni</i>	22
6.5.8 <i>Conservazione della Documentazione</i>	22
6.5.9 <i>Chiusura pratica di certificazione</i>	22
6.5.10 <i>Controllo interno della produzione</i>	23
6.5.11 <i>Valutazione da parte dell'ente notificato durante la produzione</i>	23
6.6 VALIDITÀ E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CONTRATTO	25
6.6.1 <i>Certificato di conformità</i>	25



6.7	LINGUA UFFICIALE E TRADUZIONI	25
6.7.1	<i>Traduzioni</i>	26
7	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	26
7.1	RINUNCIA	26
7.2	SOSPENSIONE	27
7.2.1	<i>Effetti della sospensione</i>	27
7.3	REVOCA	28
8	RECLAMI E RICORSI	29
9	ARBITRATO E CONTENZIOSI	29
10	RISERVATEZZA	29
11	VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE	29
11.1	MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DEL FABBRICANTE	30
11.2	TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO CON CONTRATTO OBL	30
12	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE.....	31
13	MODIFICA DELLE MACCHINE	31
14	ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	31
15	MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE	32
16	MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	32
17	CONDIZIONI ECONOMICHE	33
17.1	VARIAZIONI DELL'OFFERTA, DEL TARIFFARIO E DIRITTO DI RECESSO	33
18	PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE.....	34
18.1	USO DEL MARCHIO	34
18.1.1	<i>Premessa</i>	34
18.1.2	<i>Marchio dell'Organismo</i>	34
18.1.3	<i>Utilizzo del marchio dell'Organismo</i>	34
18.1.4	<i>Pubblicità e utilizzo dei documenti di presentazione dei risultati</i>	35
18.1.5	<i>Utilizzo del marchio dell'Organismo di accreditamento</i>	35
18.1.6	<i>Pubblicità e utilizzo di documenti di Terzi</i>	35
18.1.7	<i>Provvedimenti e sanzioni</i>	35
19	INFORMAZIONI SULLE TARIFFE APPLICATE DALL'ORGANISMO	35
20	GESTIONE DEI PRODOTTI IN CASO DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	35
20.1	GESTIONE DEI PRODOTTI IN CASO DI SOSPENSIONE	35
20.2	GESTIONE DEI PRODOTTI IN CASO DI REVOCA.....	36

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento definisce le modalità operative e le condizioni adottate da AP Engineering Srl (di seguito anche AP) per la conduzione delle attività di valutazione della conformità e rilascio della certificazione per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui alla Direttiva 2000/14/CE + 2005/88/CE (di seguito Direttiva) per le quali l'Organismo AP Engineering è stato Notificato e secondo le procedure di cui alla Direttiva 2000/14/CE + 2005/88/CE per le quali l'Organismo AP Engineering è stato Notificato.

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da AP e dal richiedente che presenta domanda di valutazione della conformità.

Le procedure ed il presente regolamento sono conformi alle norme di funzionamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova applicabili della serie ISO/IEC 17000 e considerano le relative guide/documenti EA/IAF/ILAC applicabili.

Il presente regolamento è parte delle condizioni contrattuali sottoscritte tra AP ed il richiedente la certificazione.

AP rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB all'indirizzo <http://www.ap-engineering.it>, presso la propria sede o, su richiesta, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è applicato alle attività di valutazione della conformità delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto per il rilascio di attestazioni di conformità secondo l'Allegato VI (Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici) e l'Allegato VII (Verifica dell'esemplare unico) Direttiva 2000/14/CE + 2005/88/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto indicate nell'Articolo 12 (Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica) e di seguito riportate:

- montacarichi per materiali da cantiere
azionati da motore a combustione interna
Definizione: Allegato I n. 3. Misura: Allegato III B 3
- mezzi di compattazione
solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori
Definizione: Allegato I n. 8. Misura: Allegato III B 8
- motocompressori
(< 350 kW)
Definizione: Allegato I n. 9. Misura: Allegato III B 9
- martelli demolitori tenuti a mano
Definizione: Allegato I n. 10. Misura: Allegato III B 10
- argani da cantiere azionati da motore a combustione interna
Definizione: Allegato I n. 12. Misura: Allegato III B 12

- apripista
(< 500 kW)
Definizione: Allegato I n. 16. Misura: Allegato III B 16
- dumper
(< 500 kW)
Definizione: Allegato I n. 18. Misura: Allegato III B 18
- escavatori idraulici o a funi
(< 500kW)
Definizione: Allegato I n. 20. Misura: Allegato III B 20
- terne
(< 500 kW)
Definizione: Allegato I n. 21. Misura: Allegato III B 21
- motolivellatrici
(< 500 kW)
Definizione: Allegato I n. 23. Misura: Allegato III B 23
- centraline idrauliche
Definizione: Allegato I n. 29. Misura: Allegato III B 29
- compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna
(< 500 kW)
Definizione: Allegato I n. 31. Misura: Allegato III B 31
- tosaerba
con esclusione di:
 - le macchine ad uso agricolo e forestale e
 - i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kWDefinizione: Allegato I n. 32. Misura: Allegato III B 32
- tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici
Definizione: Allegato I n. 33. Misura: Allegato III B 33
- carrelli elevatori, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo sono esclusi “altri carrelli elevatori con carico a sbalzo” di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t
Definizione: Allegato I n. 36. Misura: Allegato III B 36
- pale caricatrici
(< 500 kW)
Definizione: Allegato I n. 37. Misura: Allegato III B 37
- gru mobili
Definizione: Allegato I n. 38. Misura: Allegato III B 38
- motozappe
(< 3 kW)
Definizione: Allegato I n. 40. Misura: Allegato III B 40
- vibrofinitrici
escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione
Definizione: Allegato I n. 41. Misura: Allegato III B 41
- gruppi elettrogeni
(< 400 kW)
Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45
- gru a torre

Definizione: Allegato I n. 53. Misura: Allegato III B 53

- gruppi elettrogeni di saldatura

Definizione: Allegato I n. 57. Misura: Allegato III B 57

Nel seguito del presente regolamento le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui sopra saranno, per semplicità, chiamate "macchine".

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo, o dalla loro dimensione. Per l'attività certificativa AP applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. Nel contesto del presente regolamento, per certificazione di conformità o semplicemente certificazione si intende la verifica positiva da parte di AP circa la conformità della macchina al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del "certificato"; per certificato, se non altrimenti specificato, si intende uno qualsiasi dei documenti di conformità emessi da AP a fronte della positiva chiusura delle attività di verifica.

3 DEFINIZIONI

Al fine del presente regolamento - che come specificato nell'Articolo 2 della Direttiva 2000/14/CE, si rivolge solo alle macchine ed attrezzature immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l'uso previsto, gli accessori privi di motore immessi in commercio o messi in servizio separatamente sono esclusi, ad eccezione dei martelli demolitori azionati a mano (definizione Allegato I n. 10) e dei martelli demolitori idraulici (definizione Allegato I n. 28 rientrante nell'Articolo 13 - Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità) - valgono le seguenti definizioni:

Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto: si intende tutte le macchine rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono, ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano quindi all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono (ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno della struttura esterna degli edifici) è considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche le macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale.

Pressione sonora p: oscillazioni di pressione attorno al valore di pressione statica dovute alla presenza di un suono. È espressa in pascal.

Livello di pressione sonora L_p: dieci volte il logaritmo in base 10 del rapporto tra il valore quadratico medio della pressione sonora e il quadrato della pressione sonora di riferimento. I livelli di pressione sonora sono espressi in decibel. La pressione sonora di riferimento è pari a 20 µPa (2×10^{-5} Pa).

Superficie di misurazione S: superficie fittizia di area S che racchiude la sorgente e sulla quale sono posizionati i punti di misurazione. La superficie di misurazione è delimitata da uno o più piani riflettenti.

Livello di pressione sonora superficiale $\overline{L_p}$: media aritmetica dei livelli di pressione sonora temporali medi in corrispondenza di tutte le postazioni microfoniche sulla superficie di misurazione, ai quali sono applicate la correzione del rumore di fondo K_1 e la correzione delle condizioni ambientali K_2 . È espresso in decibel. Il livello di pressione sonora ponderato A si esprime con L_{pA}

Correzione del rumore di fondo, K_1 : fattore di correzione che tiene conto dell'influenza del rumore di fondo sul livello di pressione sonora superficiale; K_1 dipende dalla frequenza ed è espresso in decibel. Per i livelli ponderati A, il fattore di correzione si indica con K_{1A} .

Rumore di fondo: rumore emesso da tutte le sorgenti diverse da quella sottoposta a prova.

Correzione ambientale, K_2 : fattore di correzione che tiene conto dell'influenza dei suoni riflessi o assorbiti sul livello di pressione sonora superficiale; K_2 dipende dalla frequenza ed è espresso in decibel. Per i livelli ponderati A, il fattore di correzione si indica con K_{2A} .

Potenza sonora W: quantità di energia sonora irradiata nell'aria da una sorgente nell'unità di tempo. È espressa in watt.

Livello di potenza sonora L_w : dieci volte il logaritmo in base 10 del rapporto tra la potenza sonora irradiata dalla sorgente sonora sottoposta a prova e la potenza sonora di riferimento. È espresso in decibel. La potenza sonora di riferimento è pari a 1 pW (10^{-12} W). Il livello di potenza sonora ponderato A si esprime con L_{wA}

Campo sopra un piano riflettente: un campo sonoro in un mezzo omogeneo, isotropo su una superficie piana rigida, infinita sulla quale è posizionata la sorgente.

Intervallo di frequenze di interesse: per applicazioni generali l'intervallo di frequenze di interesse comprende le bande di ottava con frequenza di centro banda compresa fra 125 Hz e 8 000 Hz.

Livello di potenza sonora rilevato: un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III; i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa di questo tipo di macchine o attrezzature o dalla media di una serie di macchine.

Livello di potenza sonora garantito: un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica.

Parallelepipedo di riferimento: superficie fittizia costituita dal più piccolo parallelepipedo di forma rettangolare che racchiude la sorgente ed è delimitato dal/i piano/i riflettente/i.

Dimensione caratteristica della sorgente, d_0 : Semi diagonale del parallelepipedo costituito dal parallelepipedo di riferimento e dalle sue proiezioni nei piani riflettenti adiacenti.

Dichiarazione di conformità: è una dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità Europea con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara che la macchina o la quasi-macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili della Direttiva 2006/42/CE.

Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina per la sua distribuzione o impiego. Si considerano, altresì, immessi sul mercato la macchina, o la quasi-macchina, messi a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

Messa in servizio: primo utilizzo della macchina o della quasi-macchina nel territorio dell'Unione Europea; l'utilizzazione della macchina o della quasi-macchina costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Norme tecniche armonizzate: si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione Europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale.

Marcatura CE: marcatura standardizzata che indica la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva. L'Allegato III della direttiva e la norma armonizzata applicabile stabiliscono le modalità di apposizione della marcatura comprese le informazioni a corredo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la appongono soltanto sulle macchine.

Presunzione di conformità: si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e salute elencati nell'All. I alla direttiva le macchine costruite in conformità alle norme armonizzate che li riguardano.

Fabbricante: il costruttore della macchina stabilito nella Comunità Europea e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sulla macchina il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo la macchina; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore della macchina; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza delle macchine commercializzate.

Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva;

Organismo Notificato: ente che, previa autorizzazione del Ministero competente, svolge attività di certificazione; dopo aver rilasciato l'autorizzazione il Ministero competente provvede a comunicare alla Commissione Europea gli organismi notificati per la certificazione di conformità CE.

Esame CE del Tipo: procedura secondo la quale un OdC verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti della Direttiva;

Tecnico Valutatore (VAL): personale che svolge attività di valutazione della conformità dei prodotti e della relativa documentazione al fine di verificare la conformità ai requisiti stabiliti da norme cogenti;

Verifica: attività condotta dall'Organismo ai fini di riscontrare l'oggettivo soddisfacimento da parte del richiedente dei requisiti specifici relativi ai processi, ai prodotti e più in generale alle attività da esso condotte ai fini dell'ottenimento dell'attestazione CE di conformità per la macchina in oggetto o la Certificazione del SGQ;

Rilievo: riscontro oggettivo di un evento o di una condizione che evidenzia una NC;

Non conformità (NC): mancato soddisfacimento da parte del fabbricante di un requisito, richiamato da una Direttiva, da una norma o da una legge vigente, applicabile. Il mancato soddisfacimento di un requisito porta alla non possibilità di rilascio da parte dell'organismo dell'attestazione CE di Conformità;

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

Comitato Di Certificazione (CC): Organo interno all'Organismo finalizzato alla valutazione finale di conformità a seguito del cui esito positivo viene proposto il rilascio della Certificazione.

4 LEGGI E NORME GENERALI

- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- Direttiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 di attuazione della Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

- Decreto 24 luglio 2006, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno;
- Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 del Presidente della Repubblica, quale Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
- Decreto 20 febbraio 2020, n. 32 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale Regolamento recante modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 di attuazione della Direttiva 2000/14/CE;
- Norme di riferimento per la certificazione delle macchine di cui all'articolo 7 paragrafo 2 della Direttiva 2006/42/CE;
- altri documenti settoriali (Mandati normativi, Documenti interpretativi, Regolamenti Accredia, Linee guida internazionali, etc..).
- Regolamento Delegato (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Le norme su indicate si intendono applicate in accordo a quanto riportato nella direttiva 2000/14/CE. L'individuazione di norme cogenti e/o leggi applicabili al prodotto, è responsabilità del richiedente, che può prendere a riferimento le norme e le specifiche tecniche emesse da comitati di normazione internazionali quali UNI, ISO, IEC, CEI, CEN e CENELEC. Le norme armonizzate riferibili alla Direttiva, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea sono consultabili al sito internet istituzionale della Commissione Europea. L'Organismo verificherà che il richiedente abbia definito e formalizzato, sia un metodo di individuazione, sia le modalità di aggiornamento e attuazione delle stesse.

5 OBBLIGHI E DOVERI

Nel presente capitolo sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il richiedente ed AP, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dall'iter di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

AP comunica che alcune fasi dell'attività potrebbero essere svolte da soggetti terzi (quali laboratori o altri soggetti notificati o accreditati, comunque qualificati da AP). Nel caso di affidamento di tali attività, il richiedente potrà comunicare parere di recusazione motivandolo per iscritto, ferma restando la Responsabilità e decisione finale in carico ad AP.

5.1 Obblighi e doveri dell'Organismo

AP si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto prescritto dalla Direttiva. Si impegna inoltre a rendere disponibili le risorse necessarie a svolgere tutte le attività richieste ai fini del mantenimento della Certificazione concessa.

AP garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al richiedente, dalla conduzione delle attività di valutazione della conformità.

AP si impegna a concedere a tutte le realtà, pubbliche o private, l'accesso ai servizi di Certificazione, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione Aziendale, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di attestazioni conseguite per le macchine prodotte, all'ubicazione della sede, fatta eccezione per le realtà sottoposte a provvedimenti legali di restrizione, che impediscono loro la commercializzazione di prodotti soggetti ad attestazione CE di conformità, sottoposte a liquidazione o altre misure restrittive, sottoposte a procedimenti penali per reati contro lo Stato, i diritti civili, il patrimonio e/o l'ambiente e per macchine per le quali AP non è riconosciuto quale Organismo Notificato.

AP si impegna a

- garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica e Certificazione delle macchine
- a garantire, con la sottoscrizione di specifici documenti contrattuali, che il proprio personale non sia soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto
- a garantire che il personale interessato dalle attività di verifica finalizzate al rilascio dell'attestazione CE di conformità, non sia coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale.

AP comunica che tra i propri obblighi di terzietà, la stessa non potrà supportare il richiedente né direttamente né in forma consulenziale nell'attività di progettazione, adeguamento e risoluzione di eventuali non conformità.

AP si impegna a fornire al richiedente, in caso di non conformità, tutte le spiegazioni atte ad una idonea comprensione dei fatti ostativi al rilascio della Certificazione.

AP si impegna ad emettere offerta per i servizi richiesti solo a seguito della fornitura da parte del richiedente almeno delle seguenti informazioni e documenti:

- modello di richiesta di offerta debitamente compilato
- il manuale o scheda tecnica o documento descrittivo del prodotto

Nel caso in cui tali documenti ed informazioni non dovessero essere forniti, AP non potrà dar seguito alla richiesta di offerta.

5.2 Obblighi e doveri del richiedente

Il richiedente si impegna a

- fornire la massima collaborazione ad AP ed i suoi collaboratori durante tutte le fasi dell'iter di Certificazione.
- predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso alle aree interessate dallo svolgimento delle attività di verifica, siano esse interne od esterne alla realtà aziendale esaminata.
- consentire l'accesso in loco o la fornitura in copia, di tutti i documenti che AP ritiene utile esaminare ai fini della concessione dell'attestazione CE di conformità richiesta
- a fornire a seguito dell'accettazione dell'ordine e ai fini dell'ottenimento della certificazione la documentazione tecnica completa come previsto dall'allegato VI o dall'allegato VII della Direttiva 2000/14/CE unitamente alla domanda di Certificazione debitamente compilata.

Il richiedente, si impegna a rispettare ogni punto del presente regolamento e ad onorare qualsiasi ulteriore impegno derivante dalla sottoscrizione dei documenti contrattuali previsti dall'iter di Certificazione. In particolare, si impegna a garantire quanto segue:

- fornire supporto al personale di AP, mettendo a disposizione il proprio personale responsabile per le attività coinvolte dalle attività di valutazione della conformità, durante l'orario di lavoro e per tutto il periodo coinvolto dall'iter di Certificazione;
- favorire lo svolgimento delle attività di valutazione, nei tempi e nei modi concordati nelle comunicazioni ufficiali;
- favorire l'accesso al personale di AP a tutte le aree coinvolte dalle valutazioni, alle registrazioni (modifiche documentazione tecnica, soluzione dei reclami ecc.), al personale coinvolto nella progettazione e fabbricazione ecc.;
- favorire la risoluzione delle NC emerse nel corso dell'iter di Certificazione, consentendo a AP di verificare la risoluzione delle stesse, mediante le evidenze delle azioni correttive intraprese;
- non commercializzare le macchine oggetto della Certificazione fino alla conclusione positiva dell'Iter;
- non commercializzare le macchine oggetto della Certificazione qualora questa sia sospesa, revocata o scaduta;
- comunicare tempestivamente a AP ogni modifica apportata alla macchina oggetto dell'attestazione CE di conformità richiesta e al processo di fabbricazione;
- adempiere ai pagamenti nei modi e nei tempi definiti dai documenti contrattuali sottoscritti;
- non omettere o tralasciare di comunicare a AP qualsiasi informazione pertinente all'iter di Certificazione o alla macchina oggetto della valutazione di conformità richiesta;
- utilizzare e pubblicizzare la Certificazione esclusivamente nell'ambito dei limiti per la quale è stata concessa evitando di arrecare discredito all'Organismo;
- consentire lo svolgimento delle verifiche richieste, comunicate anche con preavviso minimo, al personale incaricato da AP, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti;
- consentire ad AP verifiche supplementari motivate da segnalazioni gravi afferenti alle macchine certificate, anche in affiancamento al personale delle Autorità competenti o di ACCREDIA. Tali verifiche possono essere eseguite

senza preavviso o con preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, il rifiuto comporta la revoca della Certificazione.
Non è consentito ricusare gli ispettori proposti.

5.2.1 Modifiche al prodotto

Il richiedente la certificazione si impegna, una volta ricevuta la certificazione, a:

- comunicare ad AP ogni modifica al prodotto o al processo di produzione
- non immettere nel mercato una modifica al prodotto senza aver ottenuto una approvazione della modifica da parte di AP

5.3 Condizioni particolari

AP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del mancato rilascio della certificazione qualora si verificano le situazioni di seguito indicate:

- a. Mancato rispetto dei tempi indicati da AP per la risoluzione delle non conformità
- b. Non risoluzione delle non conformità
- c. indisponibilità della macchina per le prove
- d. Mancato pagamento da parte del richiedente
- e. Carenza documentale
- f. Altri casi che AP documenterà in forma scritta

Indipendentemente dai casi sopra descritti, il pagamento dei corrispettivi per le attività svolte è sempre dovuto. Nel caso il richiedente annulli l'attività di certificazione a seguito dell'accettazione dell'ordine, sarà, comunque, dovuto un importo pari al 30% del totale salvo costi maggiori imputabili ad attività già svolte e documentate.

6 ITER DI CERTIFICAZIONE

Di seguito si riporta l'iter di certificazione e le relative regole applicative che le parti si impegnano a rispettare. Il processo, si svolge secondo le prescrizioni della Direttiva, delle norme armonizzate relative all'accreditamento di cui al par. 3, delle leggi cogenti in materia e di tutte le specifiche e linee guida predisposte dagli internazionali quali IAF, EA, ILAC, ecc. Ogni fase è condotta secondo procedure e regolamenti interni predisposti da AP, consultabili dal richiedente presso la sede dell'Organismo, limitatamente al settore pertinente la Certificazione.

6.1 Richiesta di Certificazione

Per accedere ai servizi di valutazione della conformità, il richiedente presenta il modulo di richiesta di offerta MD-C52 (Direttiva 2000/14/CE), disponibile nel sito web di AP, mediante e-mail o altro mezzo. Il modulo di richiesta di offerta deve essere compilato e firmato in tutte le sue parti.

Nel caso il modulo sia compilato da un Mandatario o da persona diversa dal Legale Rappresentante, è necessario allegare alla stessa delega o mandato scritto a supporto.

Nel caso il modulo sia compilato da personale AP lo stesso deve essere firmato dal personale che lo compila ed inviato in allegato all'offerta.

Il modulo di richiesta non va confuso e non sostituisce la domanda di certificazione contenuta nell'offerta.

6.2 Esame della richiesta e invio dell'offerta

A seguito della ricezione della richiesta di offerta, La segreteria tecnica o personale commerciale di AP compilano il modello MD-C66 unitamente alla compilazione dell'offerta modulo MD-C53. Terminata la compilazione la richiesta di offerta MD-C52, il modulo MD-C66 e l'offerta MD-C53 vengono sottoposti all'approvazione del Responsabile Tecnico e Responsabile Commerciale. il Responsabile Commerciale insieme al Responsabile Tecnico del settore Certificazione, effettueranno il riesame della richiesta e una valutazione puntuale dell'offerta e del modulo MD-C66.

Terminata la valutazione, se tale valutazione ha avuto esito positivo, il Responsabile Tecnico e Responsabile Commerciale approvano l'offerta con propria firma. A questo punto la segreteria commerciale o il commerciale di riferimento inviano l'offerta al richiedente. I costi sono determinati tenendo conto di quanto riportato nel modulo richiesta e nel tariffario PRT-C01.

Terminata la valutazione, qualora la stessa abbia esito negativo, AP attiverà una delle seguenti procedure

- 1) Se l'esito negativo dovesse essere imputabile a dati non coerenti forniti dal richiedente, il Responsabile commerciale fornirà informazioni al commerciale di riferimento affinché lo stesso possa interfacciarsi con il cliente affinché la richiesta di offerta possa essere corretta con le corrette informazioni
- 2) Se l'esito negativo dovesse essere imputabile a dati non corretti nel modulo MD-C66, il Responsabile commerciale fornirà informazioni al commerciale di riferimento affinché lo stesso apporti le opportune correzioni al modulo

Se l'esito negativo dovesse essere imputabile a dati non corretti nell'offerta (modulo MD-C53), il Responsabile commerciale fornirà informazioni al commerciale di riferimento affinché lo stesso apporti le opportune correzioni al modulo

6.3 Accettazione dell'ordine e riesame della domanda

AP a seguito della ricezione dell'ordine da parte del richiedente (offerta controfirmata eventualmente accompagnata da altra documentazione amministrativa del richiedente), emette la conferma d'ordine MD-C11 a seguito della verifica che lo stesso non riporti modifiche contrattuali non concordate e che tutte le informazioni e campi siano correttamente compilate e che la domanda di certificazione sia compilata e firmata. In particolare, AP verifica la domanda per verificare:

- a. Completezza dei dati del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- b. Verifica dell'apposizione delle firme con particolare attenzione alla dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato,
- c. La completezza della documentazione tecnica a quanto definito dall'allegato VII comma 2. La verifica di completezza è effettuata dal Responsabile Tecnico su richiesta del referente che ha in gestione l'ordine.

A seguito del riesame della domanda e dell'ordine, invia al cliente la conferma MD-C11 con indicazioni delle necessarie integrazioni, qualora la domanda risulti priva degli elementi indicati, AP comunicherà al richiedente le integrazioni necessarie indicando un tempo massimo per la risposta. Tale tempo per la risposta ai rilievi non potrà, in nessun caso, superare 3 mesi fatta salva l'eccezione nel caso in cui il richiedente la certificazione chieda una proroga in forma scritta.

L'accettazione dell'ordine attraverso il modulo MD-C11 è confermata in forma scritta da AP configurandosi come accettazione formale di carattere amministrativo al fine dell'emissione della fattura per le quote di acconto qualora previste.

All'atto di ricezione dell'ordine il documento di offerta assume il valore di domanda di certificazione in quanto all'interno dell'offerta è specificatamente riportata la sezione di "domanda di certificazione".

Successivamente si procede con l'apertura della commessa.

6.4 Apertura Commessa

A seguito dell'accettazione dell'ordine AP apre la relativa commessa al fine di pianificare la successiva attività di riesame di completezza della domanda.

6.5 Avvio dell'Iter di Certificazione

A seguito dell'esito positivo di cui al precedente §6.3, AP comunicherà in forma scritta le modalità di svolgimento delle attività e le tempistiche dell'Iter di Certificazione, indicando i nominativi dei tecnici incaricati MD-G08

AP invia al valutatore incaricato l'incarico MD-G07 che deve tornare firmato per accettazione.

Il cliente può ricusare i nominativi indicati entro 3 gg. lavorativi, circostanziandone le motivazioni per iscritto che dovranno configurarsi come condizioni oggettive di impedimento (conflitto di interesse, cause pendenti, comportamento sleale, comportamento non in linea con i principi di etica professionale, etc..). Qualora le motivazioni trovassero fondato riscontro, AP procederà ad un nuovo affidamento d'incarico, segnalando i nuovi nominativi al richiedente.

In base a quanto definito dal Direttiva 2000/14/CE (Articolo 14 punto 1), il Fabbrikante o il suo mandatario prima di immettere in commercio o di mettere in servizio una macchina deve sottoporre ciascun tipo di macchine ed attrezzature a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

- a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici di cui all'allegato VI;
- b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII;
- c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII.

Ap Engineering è accreditata con Organismo per la tipologia a) e b). Di seguito di riportano i dettagli per entrambe le procedure.

6.5.1 Procedura di Controllo di cui all'Allegato VI

Questa procedura prevede che l'Organismo valuti copia della documentazione tecnica presentata dal Cliente (fabbricante o suo mandatario) prima che il primo esemplare della macchina o dell'attrezzatura sia immessa sul mercato o resa disponibile.

Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica, l'Organismo informa il Fabbricante e, se necessario, esegue o fa eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o eventualmente, le prove ritenute necessarie.

6.5.1.1 *Verifica Documentale*

La prima fase dell'Iter consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal cliente. Il tecnico incaricato procede ad esaminare i documenti contenuti nella documentazione tecnica.

L'ispettore incaricato da AP valuta la completezza della documentazione costituente la documentazione tecnica redatta dal cliente, che deve soddisfare i requisiti posti dall'allegato di pertinenza della Direttiva 2000/14/CE. La valutazione è eseguita presso la sede dell'Organismo, salvo diversi accordi con il cliente.

Nel caso di fabbricazione in serie, il cliente deve includere, la documentazione relativa alle disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva 2000/14/CE (processo di controllo interno sulla fabbricazione di cui all' Allegato V della Direttiva 2000/14/CE).

AP riconosce validi, e quindi senza necessità di ulteriori prove, la documentazione tecnica che include Test Report rilasciati da un laboratorio accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025:2018 o, in alternativa, Test Report forniti dal fabbricante o da altro soggetto incaricato qualificato da AP.

La qualifica del sito di prova da parte di AP include la qualifica del personale coinvolto, il metodo di prova e l'area deputata alla prova. Per poter procedere alla qualifica del sito di prova, il Richiedente deve fornire:

- Elenco strumenti con relativi Certificati di Taratura LAT (da Laboratorio accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025)
- Elenco del personale e relativi CV
- Procedure di prova
- Modello di Report
- Planimetria del sito di prova

A fronte della ricezione della suddetta documentazione, da fornire successivamente all'accettazione dell'offerta di qualifica, AP effettuerà un audit documentale ed un audit in sito per verificare la corretta applicazione della procedura di prova, con eventuale verifica e calcolo/caratterizzazione del fattore k_2 . A fronte della valutazione positiva, AP emetterà un attestato di qualifica con riferimento alla procedura di prova, alla strumentazione e al personale. Ogni modifica a quanto verificato successiva alla qualifica deve essere comunicato dal Richiedente ad AP.

Il costo della verifica di qualifica del sito è a carico del richiedente

6.5.1.1.1 Esito della Verifica Documentale e comunicazione dei rilievi

AP attraverso checklist dedicate MD-C54(Direttiva 2000/14/CE) esegue la valutazione documentale e riporta all'interno della stessa l'esito della verifica. Nel caso l'esito non fosse positivo, è possibile indicare le seguenti tipologie di rilievi all'interno del documento MD-C08:

- Non conformità (NC)

Tutti i rilievi vengono comunicati in forma scritta al Cliente con indicazione specifica dei tempi di risoluzione richieste che in ogni caso non potranno superare 6 mesi dalla data di comunicazione del rilievo attraverso il modulo MD-G10. E' ammessa deroga al periodo di 6 mesi qualora il richiedente comunichi in forma scritta una richiesta di proroga supportata da adeguata motivazione. AP deve valutare i motivi della richiesta di proroga comunicando in forma scritta accettazione o diniego della stessa.

Sono considerati in generale rilievi di tipo NC quei rilievi legati a:

- Documentazione carente
- Assenza di documentazione tecnica
- Non soddisfacimento di requisiti di norma

A seguito del ricevimento dell'elenco dei rilievi da parte di AP, il cliente può scegliere di adeguare la propria documentazione o di rinunciare al proseguimento dell'Iter. In quest'ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a AP a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC all'indirizzo apengineering@pec.it. La rinuncia comporta la chiusura dell'Iter di Certificazione e l'addebito degli importi relativi alle attività condotte.

Qualora al termine della verifica documentale, emergessero delle Non Conformità (NC), il cliente ha 4 settimane per proporre le soluzioni correttive che dovranno essere validate da AP prima della loro attuazione e 6 mesi per ultimare le azioni correttive concordate. Trascorso tale periodo senza ricezione di comunicazione, AP informerà il cliente dell'annullamento dell'iter di certificazione e informa l'Autorità di vigilanza del mercato e gli altri Organismi Notificati. Il cliente ha facoltà di presentare ricorso come indicato nella presente procedura. E' ammessa deroga al periodo di 6 mesi qualora il richiedente comunichi in forma scritta una richiesta di proroga supportata da adeguata motivazione. AP deve valutare i motivi della richiesta di proroga comunicando in forma scritta accettazione o diniego della stessa.

Qualora al termine della verifica documentale, emergessero dei rilievi di tipo NC, questi avranno l'effetto di non permettere l'accesso alla fase successiva dell'Iter di Certificazione, che prevede la verifica della conformità della macchina ai contenuti della documentazione tecnica e misurazioni (ove richiesto).

6.5.1.2 Verifiche durante la produzione

La valutazione condotta da AP durante la produzione si svolge secondo una delle due procedure, che indicheremo come Procedura 1 e Procedura 2, scelta dal fabbricante in accordo a quanto disposto nel punto 6 dall'Allegato VI della Direttiva 2000/14/CE.

Procedura 1) AP conduce controlli periodici per verificare il mantenimento della conformità della macchina o attrezzatura prodotta alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della direttiva 2000/14/CE + 2005/88/CE, con particolare attenzione su:

- marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'articolo 11 della Direttiva 2000/14/CE;
- redazione della dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Direttiva 2000/14/CE;
- gli strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

AP riconosce validi, e quindi senza necessità di ulteriori prove, la documentazione tecnica che include Test Report rilasciati da un laboratorio accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025:2018 o, in alternativa, Test Report forniti dal fabbricante o da altro soggetto incaricato qualificato da AP.

La qualifica del sito di prova da parte di AP include la qualifica del personale coinvolto, il metodo di prova e l'area deputata alla prova. Per poter procedere alla qualifica del sito di prova, il Richiedente deve fornire:

- Elenco strumenti con relativi Certificati di Taratura LAT (da Laboratorio accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025)
- Elenco del personale e relativi CV
- Procedure di prova
- Modello di Report
- Planimetria del sito di prova

A fronte della ricezione della suddetta documentazione, da fornire successivamente all'accettazione dell'offerta di qualifica, AP effettuerà un audit documentale ed un audit in sito per verificare la corretta applicazione della procedura di prova, con eventuale verifica e calcolo/caratterizzazione del fattore k_2 . A fronte della valutazione positiva, AP emetterà un attestato di qualifica con riferimento alla procedura di prova, alla strumentazione e al personale. Ogni modifica a quanto verificato successiva alla qualifica deve essere comunicato dal Richiedente ad AP.

Il costo della verifica di qualifica del sito è a carico del richiedente

Qualora la documentazione tecnica risultasse insoddisfacenti e/o sprovvista di Test Report e/o contenesse Test Report difformi da quanto sopra, AP condurrà prove di rumorosità, che potranno essere semplificate o complete secondo le prescrizioni espresse nell'allegato III per il tipo di macchina o attrezzatura in esame. Il costo delle prove di rumorosità integrative saranno quotate con offerta integrativa.

Procedura 2) AP esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Un adeguato campione della produzione finale, scelto da AP, sarà esaminato eseguendo prove di rumore come definito nell'allegato III, o prove equivalenti.

Oltre ai test, AP verifica:

- marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'articolo 11 della Direttiva 2000/14/CE;
- redazione della dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Direttiva 2000/14/CE.

6.5.1.3 *Frequenza dei controlli per le verifiche durante la produzione*

Come definito nell'allegato VI della Direttiva 2000/14/CE, per entrambe le procedure la frequenza dei controlli deve essere definita dall'organismo notificato secondo i risultati delle precedenti ispezioni, la necessità di controllare azioni correttive e ulteriori indicazioni. La frequenza dei controlli può essere definita sulla base del volume di produzione annuale e dall'affidabilità generale del costruttore a mantenere i valori garantiti, garantendo un controllo completo comunque almeno ogni 3 anni. In conformità a quanto indicato AP ha definito, come riportato di seguito, le regole per la definizione della frequenza dei controlli. In particolare per entrambe le procedure, la frequenza dei controlli è definita da AP secondo i risultati delle precedenti ispezioni, sulla necessità di controllare azioni correttive e dall'affidabilità generale del costruttore a mantenere i valori garantiti. I controlli sono effettuati secondo gli intervalli indicati nelle seguenti tabelle 1 e 2

Tipologia	Intervallo massimo
Prima sorveglianza	24 mesi
Sorveglianze successive	in accordo alla tabella 2

Tabella 1

Le successive sorveglianze si basano sull'esito della verifica di sorveglianza appena effettuata secondo i criteri definiti al §6.5.1.5 di seguito riassunti andando a confrontare il valore L_{medio} della sorveglianza con il valore A calcolato secondo le formule riportate al §6.5.1.5

Condizione da verificare	Intervallo massimo successive sorveglianza
a. se $L \leq A$	24 mesi
b. se $L > A$ ed il nuovo calcolo del valore garantito basato sui valori di sorveglianza risulta inferiore al limite	12 mesi
c. se $L > A$ per 2 volte di seguito ed il nuovo calcolo del valore garantito basato sui valori di sorveglianza risulta inferiore al limite	6 mesi
d. se $L > A$ ed il nuovo calcolo del valore garantito basato sui valori di sorveglianza risulta superiore al limite	sospensione del certificato

Tabella 2

6.5.1.4 Numero di campioni da sottoporre a prova in caso di procedura 1

Il Fabbrikante deve possedere e seguire una procedura di controllo periodico della produzione che definisca la numerosità degli esemplari da sottoporre a prove di rumorosità, atta a verificare il mantenimento della conformità dei valori di potenza sonora dichiarati ed il relativo criterio. Tale numerosità può essere ricavata prendendo a riferimento norme tecniche specifiche.

In assenza di una specifica procedura e criteri definiti dal fabbricante, AP nella propria valutazione adotta la procedura al successivo §6.5.1.5

6.5.1.5 Numero di campioni da sottoporre a prova in caso di procedura 2

La procedura 2 prevede che sia l'Organismo ha definire le modalità di prova. Non essendo possibile definire a priori una numerosità specifica e sempre uguale in quanto la stessa dipende da molteplici fattori quali disponibilità da parte del fabbricante e/o disponibilità in base al tipo di macchina consapevoli che macchine di tipo diverso possono avere numerosità di produzione diverse, AP definisce un numero di campioni necessari per la verifica di sorveglianza pari ad un minimo di 3 ad un massimo di 10 secondo la tabella Prospetto I della EN 27574-4 in quanto AP considera non adeguato un numero inferiore a 3 anche se previsto dallo stesso prospetto I. Questa scelta è dovuta al fatto che la numerosità di per sé non è un dato che può essere definito a priori ma è un valore che ha un effetto esclusivamente sul criterio di valutazione. In particolare AP nel valutare l'esito delle sorveglianze utilizza il metodo semplificato clause §6.2 della EN 27574-4 che prevede i seguenti steps:

- 1) Registrare il numero di campioni sottoposti a prova "n" messi a disposizione dal fabbricante
- 2) Definire la costante di accettabilità "k" in funzione del valore di "n" sulla base del prospetto I della 27574-4 di seguito riportato

Prospect 1 – Acceptability constant k for different sizes of the sample n

Prospetto I — Costante di accettabilità k per diverse numerosità di campione n

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	-0,131	0,351	0,564	0,692	0,778	0,842	0,892	0,932	0,966	0,994

- 3) Determinare il coefficiente "A" pari a $A = L_c - k \cdot \sigma_m$, dove L_c è il valore di LWA garantito e σ_m = scarto tipo di riferimento per la famiglia di macchine che si assume pari a 2,5 in accordo alla definizione 3.20 della EN 27574-1 e definizione 3.24 della norma EN ISO 4871 e prospetto A.1 della norma EN ISO 4871
- 4) Effettuare le misure e calcolare il livello Lwa medio con la seguente formula in cui L è il valore medio dei valori rilevati su n esemplari e L_i è LWA calcolato per ogni esemplare testato

$$\bar{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i$$

- 5) Effettuare le misure e calcolare il livello Lwa medio con la seguente formula in cui L è il valore medio dei valori rilevati su n esemplari e L_i è LWA calcolato per ogni esemplare testato

- 6) Valutare l'esito sulla base al criterio di accettabilità previsto dalla norma EN 27574-4 al p. 6.2 per un campionamento semplice prevede che di seguito si riporta:
 - a. se $L \leq A$ il valore dichiarato di LWA garantito viene confermato
 - b. se $L > A$ il valore dichiarato di LWA garantito NON viene confermato
- 7) Nel caso b) è necessario effettuare un nuovo calcolo del valore garantito e verificare se questo continua a risultare inferiore al limite
- 8) Qualora risulti conforme al limite l'esito della verifica di sorveglianza può essere considerato conforme con riduzione dell'intervallo di sorveglianza, se invece dovesse essere maggiore l'esito della sorveglianza è considerato negativo.

6.5.2 Procedura di Controllo di cui all'Allegato VII

Qualora il Cliente opti per la Verifica dell'esemplare unico, come da allegato VII, AP procederà come segue:

- Verifica Documentale come da §6.5.1.1
- Concorda con il Cliente il luogo, conformemente alla Direttiva, dove saranno effettuate le prove
- Esegue o fa eseguire le necessarie prove di emissione sonora.

6.5.3 Verifiche sulla macchina

L'attività di valutazione della conformità della macchina è condotta presso la/e sede/i indicata/e dal cliente nel modulo di Domanda o altra sede concordata o in più sedi.

Le verifiche richieste per completare l'iter di Certificazione comprendono:

- L'esame di ciascuna macchina ed attrezzatura rappresentativa del "Tipo" indicato nella domanda di Certificazione, per il riscontro di corrispondenza a quanto dichiarato nella documentazione tecnica. AP effettua i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva secondo una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
 - o procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici di cui all'allegato VI,
 - o procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII.
- Prove in campo:
 - o per l'Allegato VI su un numero minimo di 3 esemplari di prodotto oggetto di certificazione. In caso di macchine simili e con similare sorgente di potenza acustica, è consentito raggrupparle in un unico certificato. Tale raggruppamento in "famiglie" consentirà di poter eseguire un numero inferiore di prove. In linea di principio come regola generale, ciascun modello di macchina rientrante nel certificato, dovrà essere soggetto ad almeno una prova di misurazione acustica. In caso di impossibilità di provare

- tutte le macchine, sarà cura di Responsabile Tecnico definire quali e quanti modelli testare. Il Responsabile Tecnico dovrà fornire evidenza della decisione assunta fornendo adeguata giustificazione;
- per l'Allegato VII l'esecuzione dei rilievi di emissione acustica sarà condotta sull'esemplare unico.

Se durante la verifica sul prodotto emergessero dei rilievi, AP attraverso un modulo dedicato (MD-C08 e MD-G10) farà debita comunicazione al cliente in forma scritta.

Se in fase di verifica sulla macchina emergessero dei rilievi che comportano una modifica/integrazione della documentazione presentata e/o modifiche alla macchina stessa, tale richiesta dovrà portare ad una revisione della documentazione tecnica e all'apporto delle modifiche sulla macchina. Le tempistiche sulla realizzazione delle modifiche saranno concordate con il cliente ma con un limite massimo di 6 mesi dalla data di comunicazione dei rilievi eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi su richiesta motivata del cliente. Trascorso tale periodo senza ricezione di comunicazione, AP informerà il cliente dell'annullamento dell'iter di certificazione e informerà l'Autorità di vigilanza del mercato e gli altri Organismi Notificati. Il cliente ha facoltà di presentare ricorso come indicato nella presente procedura.

A seguito del ricevimento dell'elenco dei rilievi da parte di AP, il cliente può scegliere di adeguare la propria documentazione o di rinunciare al proseguimento dell'iter. In quest'ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a AP a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC all'indirizzo apengineering@pec.it. La rinuncia comporta la chiusura dell'Iter di Certificazione e l'addebito degli importi relativi alle attività condotte.

Al termine delle attività di verifica sul prodotto, il valutatore compila il relativo rapporto di verifica prendendo il modello presente nel sistema qualità relativo ad ogni singola norma o gruppi di norma o redige specifico report sulla base sempre dei modelli presenti nel Sistema qualità AP.

6.5.4 Riesame e decisione sulla certificazione

A conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti AP riesamina i contenuti della pratica e decide in merito alla Certificazione.

Il riesame viene eseguito all'interno del Comitato di Certificazione "CC" che si riunisce con cadenza programmata secondo il piano definito da AP. In ogni caso, il cliente potrà fare richiesta motivandola per un CC straordinario. È facoltà di AP accettare la richiesta e procedere ad una convocazione straordinaria del CC.

In caso di decisione positiva del CC, AP notifica al cliente la decisione allegando il relativo "Certificato di conformità" per la procedura di cui all'allegato VI o all'allegato VII della Direttiva 2000/14/CE.

In tutti i casi, la relativa pratica di certificazione sarà calendarizzata nella prima riunione utile del CC solo nel caso di regolarità dei pagamenti. In caso di inadempienza nei pagamenti, AP si riserva di non procedere con il riesame e decisione finale. In questo caso, il cliente non potrà in nessun caso richiedere danni ad AP per tardivo riesame.

La spedizione del documento avviene solo dopo l'avvenuto pagamento degli importi residui concordati per l'attività di verifica eseguita.

Il cliente potrà utilizzare il Certificato ricevuto solo per i fini previsti dalla Direttiva e in riferimento alla macchina o attrezzatura per il quale è stato rilasciato, inserendo i dati necessari sulla dichiarazione di conformità che allegherà alla macchina e per tutti gli adempimenti previsti dall'immissione sul mercato della stessa.

Il Certificato autorizza il cliente ad apporre la marcatura CE, secondo le prescrizioni poste dalla Direttiva, esclusivamente sulle macchine o attrezzature riconducibili a quelli descritti nell'allegato tecnico al Certificato o nel Certificato stesso.

6.5.5 Marcatura CE e indicazione del LIVELLO di POTENZA SONORA GARANTITO

Il cliente è consapevole che non potrà mai affiancare il numero di Organismo Notificato al marchio CE in quanto detta prassi non è prevista per certificati di tipo.

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico riportato nell'Allegato IV della Direttiva 2000/14/CE.

L'indicazione del livello di potenza sonora garantito consiste nella cifra unica del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo L_{WA} e in un pittogramma, espressi come indicato nell'Allegato IV della Direttiva 2000/14/CE.

6.5.6 Esito negativo della valutazione della conformità

Qualora il cliente non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei Rilievi emersi a seguito della verifica documentale o a seguito delle prove e verifiche sulla macchina, AP non potrà dare corso alla concessione della Certificazione, informando il cliente della conclusione negativa dell'iter di Certificazione mediante PEC indicando le motivazioni della decisione, dando corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva all'autorità competente e agli altri organismi notificati e addebitando i costi per le attività condotte. Il cliente può presentare una nuova domanda di Certificazione o presentare motivato ricorso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

6.5.7 Elenco delle Certificazioni

AP mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la ragione sociale del cliente, l'identificazione del prodotto certificato, il numero del certificato rilasciato, con relativa data di emissione e di scadenza, ed altre informazioni utili a mantenere sotto controllo lo stato di validità degli stessi.

I certificati/attestati emessi sono pubblicati sul sito AP in una pagina dedicata che permette, attraverso il numero di certificato, di verificarne i dati e l'autenticità. Tale database è reso completamente accessibile alle Autorità di sorveglianza del mercato.

6.5.8 Conservazione della Documentazione

AP e il cliente si impegnano a conservare una copia della documentazione relativa alla macchina secondo quanto definito dalla Direttiva 2000/14/CE per un periodo di dieci (10) anni dalla data in cui la macchina è stata introdotto sul mercato.

6.5.9 Chiusura pratica di certificazione

Ai fini di regolamentare le tempistiche di certificazione, considerando anche eventuali tempi di emissioni nuove norme, AP non mantiene pratiche di certificazione aperte per qualsiasi motivo non derivante o collegabile al proprio operato

oltre i 12 mesi dalla data di valutazione positiva della domanda di certificazione. Trascorso tale periodo AP provvede alla chiusura dell'attività con relativa comunicazione scritta di annullamento della pratica.

Il cliente può presentare una nuova domanda di Certificazione o presentare motivato ricorso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

6.5.10 Controllo interno della produzione

Durante l'attività di certificazione secondo l'Allegato VI, AP verificherà la presenza ed il contenuto della documentazione prodotta al fine di garantire il soddisfacimento previsto dalla Direttiva 2000/14/CE in merito al requisito del controllo interno della produzione. Per nessun motivo AP è responsabile della corretta applicazione di tali procedure in quanto non parte dell'incarico. La Responsabilità rimane ad esclusivo onere del cliente.

La verifica delle procedure per il controllo interno della produzione non è richiesta in caso di richiesta di certificazione di unico esemplare.

6.5.11 Valutazione da parte dell'ente notificato durante la produzione

La valutazione condotta da AP durante la produzione si svolge secondo una delle due procedure, che indicheremo come Procedura 1 e Procedura 2, scelta dal fabbricante in accordo a quanto disposto nel punto 6 dall'Allegato VI della Direttiva 2000/14/CE.

- Procedura 1)

AP conduce controlli periodici per verificare il mantenimento della conformità della macchina o attrezzatura prodotta alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della direttiva 2000/14/CE + 2005/88/CE, con particolare attenzione su:

- marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'articolo 11 della Direttiva 2000/14/CE;
- redazione della dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Direttiva 2000/14/CE;
- gli strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

AP riconosce validi, e quindi senza necessità di ulteriori prove, la documentazione tecnica che include Test Report rilasciati da un laboratorio accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025:2018 o, in alternativa, Test Report forniti dal fabbricante o da altro soggetto incaricato qualificato da AP.

La qualifica del sito di prova da parte di AP include la qualifica del personale coinvolto, il metodo di prova e l'area deputata alla prova. Per poter procedere alla qualifica del sito di prova, il Richiedente deve fornire:

- Elenco strumenti con relativi Certificati di Taratura LAT (da Laboratorio accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025)

- Elenco del personale e relativi CV
- Procedure di prova
- Modello di Report
- Planimetria del sito di prova

A fronte della ricezione della suddetta documentazione, da fornire successivamente all'accettazione dell'offerta di qualifica, AP effettuerà un audit documentale ed un audit in sito per verificare la corretta applicazione della procedura di prova, con eventuale verifica e calcolo/caratterizzazione del fattore k_2 . A fronte della valutazione positiva, AP emetterà un attestato di qualifica con riferimento alla procedura di prova, alla strumentazione e al personale. Ogni modifica a quanto verificato successiva alla qualifica deve essere comunicato dal Richiedente ad AP.

Qualora la documentazione tecnica risultasse sprovvista di Test Report o contenesse Test Report difforni da quanto sopra, AP condurrà prove di rumorosità, che potranno essere semplificate o complete secondo le prescrizioni esposte nell'allegato III per il tipo di macchina o attrezzatura in esame.

- Procedura 2)

AP esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Un adeguato campione della produzione finale, scelto da AP, sarà esaminato eseguendo prove di rumore come definito nell'allegato III, o prove equivalenti.

Oltre ai test, AP verifica:

- marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura secondo quanto disposto dall'articolo 11 della Direttiva 2000/14/CE;
- redazione della dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Direttiva 2000/14/CE.

I controlli casuali non potranno mai avere frequenza inferiore a quanto riportato nella seguente Tabella 1:

Tabella 1 - Condizione rilevata in prova	Intervallo di sorveglianza
LwA Misurato MEDIA ⁽¹⁾ (SORV) – LwA Misurato MEDIA ⁽¹⁾ (CERT) < +0.7 dB (se LwA Misurato SORV⁽²⁾ inferiore al garantito⁽³⁾ ma comunque inferiore al limite)	12 mesi
LwA Misurato MEDIA ⁽¹⁾ (SORV) – LwA Misurato MEDIA ⁽¹⁾ (CERT) ≥ +0.7 dB (se LwA Misurato SORV⁽²⁾ inferiore al garantito⁽³⁾ ma comunque inferiore al limite)	6 mesi
LwA Misurato ⁽⁰⁾⁽¹⁾ (SORV) – LwA Misurato MEDIA ⁽¹⁾ (CERT) < +0.7 dB (se LwA Misurato SORV⁽²⁾ superiore al garantito⁽³⁾ ma comunque inferiore al limite)	6 mesi
LwA Misurato ⁽⁰⁾⁽¹⁾ (SORV) – LwA Misurato MEDIA ⁽¹⁾ (CERT) ≥ +0.7 dB (se LwA Misurato SORV⁽²⁾ superiore al garantito⁽³⁾ ma comunque inferiore al limite)	3 mesi e valutare se sospensione del certificato

⁽⁰⁾ Ogni singola prova va confrontata

⁽²⁾ Valore arrotondato

⁽¹⁾ Valore non arrotondato

⁽³⁾ Ultimo valore di potenza acustica garantita calcolato

Qualora il valore misurato sia superiore al limite fissato dalla direttiva questo è considerata non conformità e si attiva la procedura di comunicazione al cliente.

Per entrambe le procedure la frequenza dei controlli sarà definita da AP secondo i risultati delle precedenti ispezioni, sulla necessità di controllare azioni correttive, sulla base del volume di produzione annuale e dall'affidabilità generale

del costruttore a mantenere i valori garantiti. In ogni caso, la prima verifica di sorveglianza della produzione sarà generalmente programmata entro i 12 mesi successivi calcolati a partire dalla data di decisione della certificazione iniziale o del rinnovo della stessa.

6.6 Validità e Rinnovo della Certificazione e del Contratto

I contratti sottoscritti tra AP e il cliente hanno durata pari alla validità della Certificazione. Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

6.6.1 Certificato di conformità

A conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti AP riesamina i contenuti della pratica e decide in merito alla Certificazione.

In caso di decisione positiva, l'Organismo notifica al Richiedente:

- una "Relazione tecnica" per la procedura di cui all'Allegato VI
- un "Certificato CE di conformità" per la procedura di cui all'Allegato VII

Il Certificato, emesso dopo la valutazione della conformità, ha validità triennale. Entro tale termine il cliente chiede a AP di riesaminare la validità del Certificato. Qualora il riesame abbia esito positivo AP rinnova la validità dell'Certificato per ulteriori 3 anni a partire dalla data di scadenza.

6.7 Lingua ufficiale e traduzioni

La documentazione presentata dal richiedente deve essere in lingua italiana o in lingua inglese. Non sono accettate lingue diverse da quanto indicato.

I certificati sono emessi in lingua italiana e qualora richiesto anche in lingua inglese o alternativamente in formato bilingue italiano e inglese.

Qualora il richiedente la certificazione necessiti dell'emissione del certificato in lingua diversa rispetto alla versione bilingue italiano/inglese e la richiesta pervenga prima dell'emissione, AP provvede a quanto sia necessario per la redazione del documento nella versione bilingue italiano/lingua richiesta, successivamente all'accettazione dei costi opzionali da parte del cliente.

La richiesta di emissione del certificato in lingua diversa dall'italiano o dalla versione bilingue richiede l'emissione di una copia tradotta conforme all'originale.

La lingua ufficiale dei certificati è l'italiano per qualsiasi controversia sui termini o sui contenuti fa fede la lingua italiana.

6.7.1 Traduzioni

Nel caso di richiesta di traduzioni successive all'emissione AP provvede a quanto sia necessario per la redazione del documento nella lingua richiesta, successivamente all'accettazione dei costi opzionali da parte del cliente. La richiesta è valutata dalla Direzione Generale di AP e l'emissione del documento non richiede Riesame e Decisione.

La copia tradotta del Certificato può essere emessa anche successivamente alla prima emissione del documento e non richiede la modifica della data di emissione corrente. Il documento può essere emesso sia in versione bilingue, italiano più la lingua richiesta per la traduzione, o solo in quest'ultima.

Il documento tradotto riporterà la dicitura "Certificato tradotto in lingua "XXXXXX" emesso in data 00/00/0000 a seguito della richiesta del cliente. Il documento rappresenta copia conforme all'originale del certificato xxxxx-rev yy emesso in data "data prima emissione". La conformità dei contenuti all'originale è attestata dall'apposizione della firma del Legale Rappresentante dell'Organismo. Per qualsiasi controversia sui termini o contenuti fa fede la versione redatta in lingua italiana"

In questo caso il certificato è emesso sotto la responsabilità della persona che detiene la Legale Rappresentanza dell'Organismo e che ha potere di firma dei Certificati al momento dell'emissione. Tale persona può differire dal firmatario del Certificato Originale.

7 Rinuncia, Sospensione e Revoca della Certificazione

7.1 Rinuncia

Il cliente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione, secondo le modalità seguenti:

- Rinuncia in itinere
- Rinuncia alla Certificazione ottenuta

Nel primo caso, il richiedente la Certificazione comunica la rinuncia a proseguire l'Iter di Certificazione, con lettera Raccomandata A/R inviata a AP o mediante PEC all'indirizzo apengineering@pec.it e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte dall'Organismo. L'Organismo provvede ad informare i soggetti interessati, dell'esito negativo del processo di valutazione.

Nel secondo caso, il cliente deve comunicare la rinuncia con lettera Raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo apengineering@pec.it. A seguito dell'invio della comunicazione di Rinuncia, il cliente ha l'obbligo di provvedere a restituire a AP l'originale del Certificato ricevuto. La rinuncia alla Certificazione comporta il termine della validità della

stessa. L'Organismo provvederà ad informare l'autorità di vigilanza del mercato e gli altri organismi notificati interessati. Lo stato del certificato viene aggiornato nel registro delle certificazioni e sulla pagina del sito web dell'Organismo.

7.2 Sospensione

La validità della Certificazione può essere sospesa:

- su richiesta del cliente che deve farne richiesta motivata scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC all'indirizzo apengineering@pec.it;
- ad insindacabile giudizio di AP, qualora ravvisi:
 - gravi segnalazioni dal mercato,
 - l'uso improprio del Certificato, in modo non conforme a quanto previsto dalla Direttiva e dal presente regolamento
 - mancato rispetto dei vincoli contrattuali (compresi i requisiti posti dal presente Regolamento), dei requisiti della Direttiva, delle condizioni economiche e delle scadenze di pagamento, sottoscritti con AP.
 - Modifiche normative con impatto significativo sulla conferma che prevedano una rivalutazione

Il provvedimento di sospensione è comunicato al cliente con lettera raccomandata A/R (anticipata a mezzo e-mail) o a mezzo PEC. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il cliente deve attuare le azioni correttive richieste. Il cliente ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a AP, la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni indicate da AP.

Qualora il Cliente non ottemperi alle comunicazioni richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato, AP procederà alla revoca della validità della Certificazione, pubblicizzandola nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA.

Il provvedimento di sospensione cessa nel momento in cui AP riceve e approva le evidenze di attuazione delle azioni correttive che il Cliente ha messo in atto per rimuovere le cause che l'hanno generata.

7.2.1 Effetti della sospensione

La sospensione della Certificazione comporta il divieto per il fabbricante di immettere sul mercato le macchine con riferimento al certificato sospeso, a partire dalla data di sospensione. Nei casi più gravi AP si riserva di informare l'autorità di vigilanza del mercato per richiedere il richiamo delle macchine dal mercato, compreso quelle giacenti nei magazzini.

A seguito della sospensione il Cliente:

- perde il diritto d'apposizione della marcatura CE in riferimento al Certificato sospeso
- deve astenersi dal pubblicizzare la Certificazione fino al termine del periodo di sospensione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da AP nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA ed in ogni caso sul proprio sito web.

Le spese sostenute da AP per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del Cliente.

7.3 Revoca

Il provvedimento di Revoca adottato da AP consiste nel ritiro definitivo di un Certificato concesso al Cliente, con la conseguente perdita di validità della Certificazione.

AP notifica la revoca della Certificazione a seguito del provvedimento di Sospensione, nel caso in cui il Cliente non abbia ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento. Inoltre, AP provvede a notificare la revoca della Certificazione in tutti i casi disposti dalle autorità competenti o nei quali riscontra l'evidenza oggettiva:

- dell'uso fraudolento e illegittimo della Certificazione;
- grave inosservanza al presente Regolamento,
- della rilevante e sistematica non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione, rispetto alla documentazione tecnica presentata all'Organismo e/o ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Tutela della Salute fissati dalla Direttiva, a seguito di modifiche non comunicate;
- a seguito di verifica e presa atto di modifiche apportate al prodotto senza la relativa comunicazione all'Organismo.
- del mancato adeguamento della macchina ai requisiti posti dalle nuove edizioni delle norme applicabili, sia per carenze intrinseche della struttura del Cliente sia per palese mancanza di volontà dello stesso;
- del non pagamento dei corrispettivi dovuti ad AP;
- dell'uso ingannevole della Certificazione e/o del marchio, tale da portare danno o discredito ad AP.

La revoca della Certificazione è notificata al Cliente con lettera Raccomandata A/R anticipata a mezzo e-mail o a mezzo PEC, contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato, ed ha effetto immediato.

Le Revoche sono rese pubbliche nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA ed in ogni caso sul proprio sito web e sono sempre comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- ad ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- ad Eventuali altri Enti aventi diritto, nei tempi e modi da questi stabiliti.
- Al mercato attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale di AP.

A seguito della revoca, il Cliente deve:

- Interrompere la commercializzazione delle macchine in riferimento alla Certificazione revocata e cessare di apporre la marcatura CE in riferimento alla stessa;
- Riconsegnare a AP l'originale del Certificato, ed eventuali copie dello stesso;

- Astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare la Certificazione revocata, rimuovendo il logo e i riferimenti ad AP dalla documentazione in uso.

Qualora il cliente non adempia agli impegni economici assunti con AP, l'Organismo si riserva la facoltà di emettere una lettera di diffida che può comportare la sospensione o la revoca delle Certificazioni concesse.

8 Reclami e Ricorsi

L'Organismo adotta le modalità descritte nella Procedura PRG16 pubblicata sul proprio sito web per la gestione dei reclami e ricorsi.

Sono legittimati a presentare reclamo nei confronti di AP tutti i clienti diretti, i clienti dei clienti, altri soggetti che entrino in contatto con il personale AP durante lo svolgimento delle proprie attività per conto di AP, personale degli enti di accreditamento, degli enti concessionari, degli enti preposti alla vigilanza del mercato e degli enti istituzionali in generale.

9 Arbitrato e Contenziosi

Il Ricorrente prima di adire alle vie legali in contenzioso con l'Organismo accetta di risolvere la controversia con l'Organismo per mezzo dell'Arbitrato della Camera di commercio di Bologna. Solo in seguito all'esito dell'Arbitrato, qualora non soddisfatto delle conclusioni dello stesso, potrà adire alle vie legali aprendo un contenzioso con l'Organismo per il quale è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna. L'Organismo adotta le modalità descritte nella Procedura PRG16 pubblicata sul proprio sito web per la gestione dell'Arbitrato e il Contenzioso.

10 Riservatezza

Le attività svolte da AP non possono prescindere dalle valutazioni di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Cliente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, AP adotta quanto prescritto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, circa il trattamento dei dati forniti dal cliente. Adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di valutazione della conformità, delle attività di prova e/o misura e più in generale durante tutte le fasi che coinvolgono i processi relativi all'erogazione dei servizi offerti.

I termini del trattamento sono disponibili presso la sede di AP.

AP non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge, producendo un'informativa scritta al Cliente interessato salvo diversa indicazione dell'autorità giudiziaria, estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti alla Certificazione siano accessibili ad ACCREDIA, al Comitato di Certificazione e al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità ed alle Autorità Competenti, per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

11 Voltura della Certificazione

11.1 Modifica della ragione sociale del fabbricante

In caso il cliente modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, deve comunicare tempestivamente, per iscritto con lettera Raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo apengineering@pec.it le modifiche intervenute, inviando:

- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, AP provvederà ad emettere una nuova revisione del Certificato. AP si riserva la facoltà di svolgere verifiche supplementari per riscontrare la salvaguardia dei requisiti necessari al mantenimento della validità della Certificazione emessa. In tutti gli altri casi AP procederà alla revoca della Certificazione (Par. 7.3).

11.2 Trasferimento del certificato con contratto OBL

I fabbricanti e/o i loro rappresentanti autorizzati, che abbiano ottenuto una certificazione, possono richiedere il trasferimento del proprio certificato ad altre società che abbiano stipulato con loro un contratto come OBL (Own Brand Labeling). Il fabbricante e/o loro rappresentante autorizzato assume il ruolo di OEM.

In questo caso entrambe le società devono compilare e firmare un apposito modulo, fornito da AP, contenente tutte le informazioni tecniche necessarie ad identificare i prodotti che saranno poi indicati nel certificato inviato alla società OBL.

La società OBL avrà i medesimi obblighi e diritti del cliente iniziale, inoltre dovrà inviare copia della documentazione (Istruzioni, targa CE, dichiarazione di conformità) a proprio brand.

Il certificato avrà validità a partire dalla formale accettazione da parte di AP e scadenza pari a quella del certificato originale.

In caso di cessazione di validità del certificato originale, decadrà immediatamente anche quello concesso alla società OBL, la notifica avverrà secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Affinchè AP Engineering possa prendere in carico ed effettuare l'attività di trasferimento del certificato è necessario che siano verificate le seguenti condizioni:

- deve essere fornita ad AP Engineering copia del contratto siglato tra OEM e OBL che riporti:
 - Indicazione puntuali dei dati ed ubicazione delle società e relative sedi
 - Identificazione puntuale dei modelli di macchina oggetto del contratto con riferimento al codice di tracciabilità della documentazione tecnica
 - Identificazione puntuale dei modelli di macchina oggetto del contratto con riferimento al/ai numero/i di certificato rilasciati da AP Engineering
 - Indicazioni e tabella di correlazione dei modelli macchine tra quelli OBL e OEM, cioè per ogni modello di macchina dell'OEM è necessario indicare se l'OBL manterrà lo stesso identificativo di modello o se tale identificativo sarà diverso

- dichiarazione emessa dall'OEM di autorizzazione all'OBL all'utilizzo della documentazione tecnica.
- impegno di OBL a registrare e segnalare i reclami dal mercato,
- accettazione del Regolamento da parte di entrambe le Organizzazioni

12 Clausola di salvaguardia delle Certificazioni emesse

Al fine di tutelare le macchine certificate, nel caso in cui AP dovesse perdere lo stato di Organismo Notificato, AP si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari qualificazione per garantire la volta e relativa validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le aziende certificate, fino alla naturale scadenza dei contratti sottoscritti con le stesse.

Tale processo verrà avviato solo previo consenso scritto delle Organizzazioni certificate da AP che, in alternativa, hanno diritto di rinunciare alla Certificazione.

13 Modifica delle macchine

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche che intende apportare alle macchine per le quali è stato rilasciato un Certificato da AP, incluse modifiche alla procedura di controllo interno della fabbricazione inviando ad AP tutta la documentazione utile alla valutazione preventiva delle stesse.

AP procede ad eseguire le verifiche necessarie i cui costi sono intesi a carico dello stesso. Qualora le modifiche apportate pregiudichino la conformità ai requisiti della Direttiva o delle norme applicabili AP procederà a notificare al cliente la non autorizzazione alla modifica, che qualora eseguita lo stesso dal cliente, porterà immediatamente alla sospensione della Certificazione fintantoché il Cliente non provveda agli adeguamenti necessari entro i tempi indicati. Il permanere dello status quo senza che il cliente fornisca le necessarie evidenze all'Organismo comporterà la revoca della certificazione (Par. 7.3).

In caso di valutazioni positive che non pregiudichino la validità della Certificazione, AP procede ad emettere una conferma di validità della Certificazione esistente o ad emetterne una nuova revisione della stessa al Cliente.

In caso di non autorizzazione alla modifica, è fatto divieto al cliente di immettere nel mercato il prodotto con la modifica indicata in riferimento alla certificazione in essere.

14 Estensione/Riduzione della Certificazione

Qualora il cliente comunichi ad AP l'intenzione di Estendere o Ridurre l'ambito della Certificazione, l'Organismo valuterà i contenuti della richiesta al fine di determinare se l'estensione o la riduzione possano essere concesse.

Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire AP provvede a formalizzare la decisione al cliente con l'emissione di una specifica offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario. L'attività di verifica delle estensioni/riduzioni segue le fasi descritte dall'iter di Certificazione.

In caso di riduzione della Certificazione, il cliente si impegna a revisionare tutto il materiale pubblicitario.

15 Modifiche dei requisiti di Certificazione

L'emissione di nuove edizioni delle norme armonizzate, o il mutare del panorama legislativo afferente alle macchine, possono modificare i requisiti posti per l'ottenimento e il mantenimento della Certificazione. AP si impegna a comunicare tempestivamente al cliente, la necessità di recepimento dei nuovi requisiti, informandolo inoltre sulla data limite per l'adeguamento alle nuove disposizioni e formalizzare una proposta economica dettagliata per la conduzione di verifiche supplementari necessarie al riscontro dell'adeguamento del cliente ai nuovi requisiti.

AP informa il cliente di ogni eventuale cambiamento di rilievo nella normativa applicabile che abbia influenza sulla validità della Certificazione ottenuta dal cliente. Con la comunicazione di variazione normativa, AP comunicherà al cliente una delle opzioni tra le seguenti:

- La variazione normativa non ha impatto sulla conformità del prodotto e per il certificato emesso n.....
- La variazione normativa ha impatto sulla conformità del prodotto e per il certificato emesso n..... Al fine di mantenere in essere la validità del certificato, il fabbricante e/o mandatario deve inviare ad AP entro _____ giorni dalla data della presente, la seguente documentazione (*sarà a cura di AP in base alla variazione normativa accorsa elencare i documenti necessari*)

Qualora a seguito delle verifiche condotte, AP riscontri il mancato adeguamento del cliente, attiverà la procedura di sospensione della Certificazione. Nel caso in cui il cliente manifesti l'intenzione di non adeguarsi ai nuovi requisiti, o rifiuti le attività di verifica proposta, AP disporrà la revoca delle Certificazioni concesse alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La verifica della corretta adozione degli aggiornamenti documentali e/o tecnici sul prodotto, necessari a recepire i nuovi requisiti posti dalle norme che hanno impatto sulla certificazione ottenuta dal cliente, possono richiedere all'Organismo di svolgere quanto previsto dall'iter di certificazione, totalmente o parzialmente. AP formulerà un'offerta al cliente con il dettaglio delle attività necessarie a condurre le dovute verifiche degli interventi posti in atto dal fabbricante al fine di mantenere la conformità del prodotto ai mutati requisiti.

16 Modifiche al Regolamento

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da AP e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso al fine di mantenere la conformità del processo certificativo o dei certificati emessi alle norme vigenti.

AP rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB, presso la propria sede e provvede ad inviarne copia in formato elettronico a tutti i clienti con attività di certificazione in corso e certificazioni emesse di svolgimento a mezzo pec entro 5 giorni dalla pubblicazione.

L'invio della nuova revisione e modifica del regolamento non richiede un'espressa accettazione del cliente in quanto trattasi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dovuto a requisiti normativi e di legge. Tuttavia il cliente può

formalizzare a mezzo pec all'indirizzo apengineering@pec.it il proprio diritto di non accettazione del regolamento.
L'eventuale formalizzazione della non accettazione porterà a recesso senza penali del contratto in essere con

- a. Nel caso di clienti detentori di certificazioni emesse a sospensione iniziale del Certificato con conseguente ritiro dello stesso dopo 6 mesi dalla sospensione qualora non pervenga comunicazione a mezzo pec di accettazione della nuova revisione del regolamento di certificazione
- b. Nel caso di clienti con procedura di certificazione in corso con sospensione iniziale dell'iter di certificazione con conseguente chiusura dello stesso dopo 6 mesi dalla sospensione qualora non pervenga comunicazione a mezzo pec di accettazione della nuova revisione del regolamento di certificazione

Il cliente ha sempre facoltà di avviare un ricorso secondo quanto riportato nella PRG16 pubblicata sul sito web ufficiale di AP Engineering.

17 Condizioni Economiche

Le condizioni economiche riportate all'interno dell'Offerta per le attività di cui al presente regolamento, si basano sulle informazioni contenute nella Domanda inviata dal cliente e fanno riferimento alle voci del Tariffario, definito dalla Direzione dell'Organismo.

Il cliente che vuole accedere ai servizi di Certificazione dovrà accettare l'Offerta impegnandosi inoltre a rispettare le condizioni di pagamento in essa contenuti.

17.1 Variazioni dell'Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso

Modifiche alle condizioni economiche sottoscritte dal Cliente, possono essere applicate da AP qualora AP Stessa ravvisi delle difformità tra i dati comunicati dal cliente all'atto della compilazione della Domanda e quanto riscontrato nel corso delle successive attività di verifica previste dall'Iter di Certificazione, oppure a seguito di revisioni del Tariffario.

Nel caso in cui siano riscontrate condizioni difformi da quelle dichiarate nella Domanda, che giustifichino un supplemento di attività di verifica, AP comunica al cliente le integrazioni economiche necessarie sospendendo l'Iter di Certificazione fino all'accettazione delle stesse.

Al cliente che rifiuta l'integrazione economica presentata, AP comunica l'interruzione dell'Iter di Certificazione, quantificando gli importi per le sole attività già svolte.

Il Tariffario applicato da AP è periodicamente rivisto dalla Direzione dell'Organismo. In caso di variazioni rispetto alle condizioni economiche sottoscritte, AP comunica al cliente i nuovi importi applicati alle attività di verifica, a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria o PEC.

Il cliente ha facoltà di rifiutare le nuove condizioni economiche. In caso di rifiuto il cliente è consapevole che l'iter di certificazione sarà ritenuto concluso con esito negativo. A seguito di tale esito AP darà comunicazione alle parti interessate quali Autorità Competenti, Accredia e agli altri Organismi Notificati.

18 PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

Il cliente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, riproducendo integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta dalla Direzione dell'Organismo.

Il Cliente deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della Certificazione e deve evitare che la Certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, AP si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali e la revoca della Certificazione concessa.

18.1 USO DEL MARCHIO

18.1.1 Premessa

L'utilizzo del marchio o dei marchi è regolamentato dal regolamento RG06 di AP Engineering pubblicato sul sito web ufficiale dell'Organismo di cui si riporta un estratto. Il cliente o il Richiedenti i servizi di certificazione si impegna al rispetto di quanto riportato nel presente regolamento e nel regolamento RG06

18.1.2 Marchio dell'Organismo

Per "Marchio dell'Organismo" si intende il logo grafico rappresentato in fig. 1, registrato da AP Engineering S.r.l. e di proprietà dell'Organismo.



fig. 1

18.1.3 Utilizzo del marchio dell'Organismo

L'utilizzo del marchio è riservato all'Organismo e non è concesso in uso ai Clienti dell'Organismo o ai Richiedenti i servizi di certificazione.

Il Marchio è apposto dall'Organismo sui propri documenti di presentazione dei risultati inviati ai clienti.

18.1.4 Pubblicità e utilizzo dei documenti di presentazione dei risultati

Il cliente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni la documentazione dei risultati ottenuta dall'Organismo riproducendo integralmente il documento, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

18.1.5 Utilizzo del marchio dell'Organismo di accreditamento

Il Marchio dell'Organismo di Accreditamento è apposto da AP Engineering esclusivamente sulla documentazione di presentazione dei risultati oggetto delle attività svolte in regime accreditato. L'utilizzo del marchio da parte di AP Engineering segue le prescrizioni del regolamento dell'Organismo di Accreditamento nell'ultima revisione pubblicata sul sito web dello stesso.

L'utilizzo del marchio dell'Organismo di Accreditamento non è concesso in uso ai Clienti dell'Organismo o ai Richiedenti i servizi di certificazione.

18.1.6 Pubblicità e utilizzo di documenti di Terzi

Qualora i documenti di presentazione dei risultati inviati dall'Organismo ai propri clienti dovessero contenere documentazione di presentazione dei risultati, prodotta da fornitori qualificati dello stesso, riferibile ad attività svolte in regime accreditato o non accreditato, il cliente potrà rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni tale documentazione riproducendola integralmente, ingrandendola o riducendola, a colori o in bianco e nero, purché la stessa resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

18.1.7 Provvedimenti e sanzioni

Nel caso di mancato rispetto da parte dei Clienti dell'Organismo o dei Richiedenti i servizi di certificazione delle prescrizioni del presente regolamento o del regolamento RG06, AP si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti degli stessi, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali compreso e la revoca della validità dei documenti di presentazione dei risultati.

19 INFORMAZIONI SULLE TARIFFE APPLICATE DALL'ORGANISMO

L'Organismo rende disponibili le informazioni generali relative alle tariffe applicate presso la propria sede. I clienti dell'Organismo e i richiedenti la certificazione devono presentare una richiesta scritta contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il loro legale rappresentante si impegna a non divulgare a terzi le informazioni ottenute. La richiesta è verificata dal Legale rappresentante dell'Organismo.

20 GESTIONE DEI PRODOTTI IN CASO DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

20.1 Gestione dei prodotti in caso di sospensione

In caso di provvedimento di sospensione della Certificazione, il fabbricante

- è tenuto a sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati oggetto della sospensione stessa;
- è tenuto a non utilizzare il certificato e i marchi né a qualificarsi come Organizzazione concessionaria della certificazione;
- è tenuto a segregare e identificare come non conformi i prodotti eventualmente già presenti a magazzino e ritirare quelli eventualmente già immessi sul mercato, qualora la sospensione derivi da problematiche di ordine tecnico;
- è tenuto a non utilizzare il numero di notifica unitamente al prodotto con certificazione sospesa per tutta la durata della sospensione;
- è tenuto a non pubblicizzare la certificazione non più in corso di validità;
- Per i prodotti già immessi nel mercato è tenuto a dare comunicazione della sospensione attraverso i propri canali ufficiali entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di sospensione fornendo evidenza ad AP

20.2 Gestione dei prodotti in caso di revoca

In caso di provvedimento di revoca della Certificazione, il fabbricante si impegna a:

- riconsegnare a AP gli originali della Certificazioni ottenute;
- non utilizzare più il certificato ed il marchio o i marchi concessi in uso;
- non utilizzare copie e/o riproduzioni del certificato ritirato;
- non pubblicizzare ed utilizzare le Certificazioni revocate, rimuovendo il logo e i riferimenti alle stesse dalla documentazione in uso;
- cessare di apporre la marcatura CE sui prodotti riferibili alla Certificazione revocata e, conseguentemente, cessarne la commercializzazione
- eliminare da tutti i prodotti (compresi quelli presenti in magazzino), dai cataloghi e da tutti i documenti detti marchi, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
- Per i prodotti già immessi nel mercato è tenuto a dare comunicazione della revoca attraverso i propri canali ufficiali entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di sospensione fornendo evidenza ad AP
- segregare e identificare come non conformi i prodotti eventualmente già presenti a magazzino e ritirare quelli eventualmente già immessi sul mercato, qualora la revoca derivi da problematiche di ordine tecnico.